

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

disposizioni preliminari

ART. 1 POLIZIA MORTUARIA – COMPETENZE

1. I servizi vengono svolti in conformita' a quanto previsto dalla vigente legislazione di settore secondo le interpretazioni fornite dalle competenti autorità amministrative e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio promuove forme di intesa e di coordinamento direttamente con l'Autorità Sanitaria e con quanti altri soggetti abbiano interesse all'applicazione del presente regolamento.

3. Entro dodici mesi dall'approvazione del presente regolamento, il Comune o altro Ente gestore, si impegna a trasferire presso gli uffici di polizia mortuaria tutte le prestazioni.

4. Il Piano regolatore Cimiteriale del Comune di Verona ed eventuali varianti, viene predisposto dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio in conformita' con la legislazione vigente.

Il piano regolatore cimiteriale ha valore ricognitivo e non costitutivo per la identificazione dei cimiteri esistenti nel Comune di Verona e la identificazione planimetrica delle fasce di rispetto cimiteriale citate all'art. 54 del D.P.R. 285/90.

Il medesimo piano ha invece valore prescrittivo per tutte le altre diverse previsioni in esso contenute in conformita' con le vigenti norme di polizia cimiteriale.

Il piano viene trasmesso al Comune di Verona e l'avviso di deposito e' pubblicato mediante manifesti e per estratto su un quotidiano locale. Nei successivi 20 giorni i cittadini possono presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Il piano viene approvato dall'organo comunale competente che decide anche in ordine alle osservazioni ed opposizioni presentate.

5. Il piano dovra' contenere la cartografia ricognitiva dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, composta da:

- a) planimetria in scala 1:25000, redatta su base cartografica definita come Carta Tecnica Regionale Numerica (C.T.R.N.) indicante l'insieme dei cimiteri esistenti nel territorio comunale e delle relative fasce di rispetto;
- b) planimetrie da estratti catastali aggiornate nei rapporti 1:1000 o 1:2000, orientate (nord in alto), ciascuna indicante un singolo cimitero e la relativa fascia di rispetto;

- c) planimetrie in scala 1:500, ciascuna indicante un singolo cimitero, estese anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
Detta cartografia dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti. I suddetti elaborati dovranno essere resi disponibili al Comune di Verona sia su base cartacea che in formato digitale georeferenziato secondo le norme della Carta Tecnica Regionale Numerica (C.T.R.N.).

ART. 2 SERVIZI FUNEBRI

1. I servizi funebri e cimiteriali possono essere gratuiti o a pagamento, secondo le vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il corrispettivo dei servizi funebri e cimiteriali non soggetti a regime di libera concorrenza e' determinato dal soggetto gestore del Servizio nel rispetto degli atti di indirizzo dati dall'Amministrazione Comunale all'atto dell'approvazione degli atti fondamentali o dalla stipula del contratto di servizio, nonche' nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e salvi i casi di prestazioni che, in virtu' di disposizioni di legge o del presente regolamento, devono essere gratuite.
3. Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sulla politica dei prezzi e delle tariffe all'atto dell'approvazione degli atti fondamentali assumendo a proprio carico gli oneri sociali, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di servizio.

ART. 3 DISPOSIZIONI PER IL FUNERALE E PER LA SEPOLTURA

1. Per la scelta delle modalita' della sepoltura e del funerale ha prevalenza la volonta' dell'estinto in qualsiasi modo espressa, purché non contrastante con la normativa vigente e con l'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. In difetto, le disposizioni relative, con le medesime limitazioni viste al comma precedente, possono essere impartite secondo il seguente ordine: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine e grado, eredi istituiti, altri interessati.
3. L'ordine di cui al precedente comma e' seguito anche per il collocamento di epigrafi, per le esumazioni, per i trasferimenti, etc.
4. In caso di contrasto tra aventi diritto di pari grado, prevale la volonta' della maggioranza e, in subordine di chi ha per primo manifestato la propria volonta'.

capo I
attività preliminari alla sepoltura

ART. 4 LOCALI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il locale di osservazione e l'obitorio comunali, istituiti presso il Cimitero Monumentale di Verona, sono gestiti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio sulla base delle disposizioni contenute nell'allegato A del presente regolamento. In essi possono venire accolti i feretri in attesa di seppellimento.
2. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio ha l'obbligo di ricevere all'interno del locale di osservazione le salme di persone morte in abitazioni inadatte intendendosi per tali anche gli alloggi che, poiché non ubicati al piano terra o per altre cause strutturali, non consentano la movimentazione del feretro nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Spetta al medico curante, anche sulla base di quanto esposto al comma precedente, stabilire se l'abitazione sia o meno inadatta.
4. Su richiesta dei parenti del defunto e previa autorizzazione al trasporto funebre sarà possibile trasferire una salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione individuato dal Comune presso il Cimitero Monumentale di Verona sulla base delle disposizioni contenute nell'allegato A del presente regolamento previo pagamento della tariffa prevista.

ART. 5 CASSE FUNEBRI

1. All'interno del territorio comunale possono essere impiegate unicamente casse funebri costruite in conformità alle vigenti disposizioni tecniche di settore.
2. Oltre a quanto previsto dalla vigente legislazione di settore, sul piano superiore di ogni feretro da inumare o da tumulare nei cimiteri siti nel territorio comunale, può essere applicata una targhetta in rame con inciso un numero identificativo della sepoltura.
3. Ai fini del rispetto della sicurezza negli ambienti di lavoro, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio indicherà, a seconda della tipologia di sepoltura se il feretro dovrà presentare o meno i piedini di appoggio o qualsiasi altro accessorio che possa peggiorare lo stato di sicurezza degli operatori addetti o il corretto funzionamento dell'ambito cimiteriale e dell'impianto di cremazione.

4. Ai fini del rispetto delle norme ambientali il Comune o altro soggetto gestore del Servizio indicherà in caso di feretri destinati alla cremazione le tipologie di materiale e verniciatura ammesse nonché le caratteristiche degli accessori interni ammissibili.

ART. 6 CHIUSURA DEI FERETRI

1. Le casse funebri vengono chiuse dagli operatori dell'impresa di trasporto funebre incaricata del servizio nel rispetto delle disposizioni tecniche di settore.
2. La sepoltura nel campo comune di salma chiusa in cassa di legno e metallo può avvenire solo quando siano state praticate idonee forature atte a consentire il processo di mineralizzazione. Sono in ogni caso fatti salvi gli altri trattamenti comunque consentiti dalla normativa nazionale di settore.
3. La salma già inumata nel campo comune può essere trasferita in loculo o tomba, oppure in altro cimitero, previo collocamento in duplice cassa le cui caratteristiche tecniche siano conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale.

capo III onoranze funebri e trasporti

ART. 7 DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPRESE DI ONORANZE E DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Le imprese di onoranze e di trasporto funebre non possono, né direttamente né per interposta persona, offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei dolenti o presso gli ospedali, case di cura, etc., a meno che non siano state espressamente chiamate dai medesimi.
2. Nei punti vendita devono essere chiaramente ed analiticamente esposti i prezzi di tutti i beni e servizi offerti e deve essere affissa in modo visibile la tabella descrittiva degli uni e degli altri.
3. L'esposizione delle casse funebri non deve essere visibile dall'esterno.

ART. 8 DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.
2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al

cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, la sua chiusura, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

3. Il trasporto funebre è disciplinato dal CAPO IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e, nell'ambito comunale, dalle norme del presente regolamento. Le funzioni comunali in tema di trasporti funebri sono esercitate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti in ordine alle attribuzioni comunali.
4. L'A.U.S.L. vigila e controlla, a fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto funebre e conseguentemente propone al Comune i provvedimenti necessari.

ART. 9 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto funebre nel territorio comunale, già assunto ed esercitato direttamente dal Comune con diritto di privativa, ex art. 1, n. 8 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, è mantenuto dal Comune, senza diritto di privativa, e gestito direttamente o tramite altro soggetto gestore del Servizio e le altre imprese private in possesso della relativa autorizzazione comunale.

ART. 10 TRASPORTI FUNEBRI IN REGIME DI CONCORRENZA

1. Tutti i trasporti funebri diversi da quelli tassativamente elencati all'articolo successivo possono essere svolti, all'interno del territorio comunale, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento purché autorizzate dal Comune di Verona

ART. 11 TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI

1. Nel territorio comunale, sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o tramite altro soggetto gestore del Servizio, i trasporti di:
 - a) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - b) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;

- c) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
- d) parti anatomiche riconoscibili.
- 2. In tali casi il trasporto viene eseguito in modo da garantire comunque il decoro e il rispetto della volonta' del defunto.
- 3. E' sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune direttamente o tramite altro soggetto gestore del Servizio il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio comunale, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio sito presso il Cimitero Monumentale o all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Policlinico di Borgo Roma per eventuali accertamenti.
- 4. Per i trasporti di salme effettuati prima che sia trascorso il periodo di osservazione, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 12 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI TRASPORTO FUNEBRE IN REGIME DI CONCORRENZA

- 1. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs 31.3.1998, n. 114 per la vendita dei cofani e degli articoli accessori e dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni per l'attivita' di agenzia di affari, l'esercizio dell'attivita' di trasporto funebre e' subordinato al rilascio di autorizzazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 13 e seguenti del presente regolamento.
- 2. L'autorizzazione di cui al primo comma e' necessaria per i servizi di trasporto funebre che si svolgono con partenza e arrivo all'interno del territorio comunale anche se con parziali percorrenze al di fuori di esso.

ART. 13 REQUISITI DELLE IMPRESE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

- 1. Per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio di trasporto funebre nel territorio del Comune di Verona, le imprese richiedenti, gestiscano o meno anche attivita' di onoranze funebri, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) disponibilita' continuativa di almeno un carro funebre e di una rimessa conformi alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni ;
 - b) dotazione minima di quattro persone necessarie per garantire che la movimentazione dei feretri possa avvenire nel rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in tema di sicurezza sul lavoro e del decoroso svolgimento del servizio. Tali operatori

dovranno essere legati all'impresa da un rapporto di lavoro conforme alle vigenti norme di legge.

- c) avere adottato le misure di sorveglianza sanitaria previste dalle vigenti disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla movimentazione manuale dei carichi.

I requisiti di cui ai punti a) e b) si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilita' venga acquisita anche attraverso, consorzi, contratti di fornitura con imprese accreditate di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attivita'.

ART. 14 CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE IN REGIME DI CONCORRENZA

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'andamento dell'impresa:
 - a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, la dichiarazione di abitudinalita' e di professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
 - c) misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della L. 3 agosto 1988, n. 327, finche' durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e) misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
 - g) sentenza penale passata in giudicato per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- h) incapacita' a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater codice penale.

ART. 15 ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il servizio di trasporto funebre e' esercitato, a parita' di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadavere deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' medesima.

ART. 16 SUBINGRESSO

1. Il subingresso nell'attivita' di trasporto funebre comporta il rilascio dell'autorizzazione a nome del subentrante a condizione che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti prescritti. La presentazione della domanda di subingresso corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 13 e seguenti legittima il richiedente a proseguire l'attivita'.
2. In caso di subingresso per causa di morte del precedente titolare, la domanda di autorizzazione dovra' essere presentata entro 1 mese dall'apertura della successione.

ART. 17 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Compete al Comune o altro soggetto gestore del Servizio stabilire gli orari delle sepolture presso i cimiteri cittadini.
2. Salvo in ogni caso l'obbligo di garantire l'efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio promuove la costituzione di un sistema informatico per la prenotazione mediante adeguata connessione telematica, da parte degli operatori accreditati, degli orari di sepoltura mediante prenotazione in ordine cronologico.
3. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, provvedera', oltre a rendere operativo ed usufruibile il sistema informatico, a emanare specifico regolamento per la disciplina delle condizioni di accesso, di utilizzo e di sicurezza informatica del nuovo sistema informatico di prenotazione.

4. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio provvederanno all'adeguamento del sistema informatico di prenotazione al variare delle soluzioni tecnologiche disponibili.

ART. 18 LIVELLI MINIMI DI QUALITA' NELLO SVOLGIMENTO DEL TRASPORTO FUNEBRE¹

1. Ad ogni servizio di trasporto funebre da effettuarsi nel territorio del Comune di Verona deve essere adibita la seguente dotazione minima di personale e di mezzi:
 - a) Un carro funebre in regola con le prescrizioni imposte dalla normativa tecnica di settore;
 - b) numero quattro persone addette al trasporto che operino nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) vestiario decoroso per gli addetti al servizio.
2. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà possedere i requisiti morali previsti dall'art. 14 ed essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.
3. L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento può, per altro, documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno, con contratto di leasing o noleggio di lunga durata, sui mezzi di soggetti terzi dotati delle caratteristiche richieste.

ART. 19 AUTORIZZAZIONE AL SINGOLO TRASPORTO FUNEBRE

1. Le autorizzazioni al singolo trasporto funebre di cui agli artt. 23 e segg. del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio all'incaricato del trasporto funebre in possesso dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli precedenti. Inoltre, prima del rilascio, il personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio dovrà verificare, per ciascun trasporto, l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue. Quest'ultima dovrà altresì indicare il nominativo degli addetti – il cui numero non può essere inferiore a quattro – effettivamente impiegati nel trasporto funebre.
Al fine di garantire il decoro nelle esequie nel caso di trasporto di bambini il numero minimo degli operatori potrà essere di due o più a seconda delle dimensioni del cofano.



2. Dovranno essere all'uopo predisposti moduli e modalita' di comunicazione idonee a semplificare al massimo le operazioni di rilascio delle autorizzazioni.
3. Ove possibile, e' preferibile la trasmissione per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
4. In caso di trasporti funebri destinati a concludersi al di fuori del territorio comunale, si prescinde dal possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 12. Il singolo trasporto deve comunque essere autorizzato dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio che ha facolta' di condizionarne il rilascio alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di cui al presente regolamento.
5. I trasporti funebri in arrivo da luoghi situati al di fuori del territorio comunale devono essere oggetto di una specifica comunicazione scritta ad opera dell'impresa che esegue il trasporto che deve pervenire presso i competenti uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio con almeno un giorno di anticipo. Anche in questo caso non e' richiesta l'autorizzazione comunale di cui all'art.12.

ART. 20 EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE E SVOLGIMENTO DEL FUNERALE

1. I trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
2. Tuttavia, in casi eccezionali, autorizzati dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio per motivi legati al cerimoniale od alla particolarita' delle esequie, il trasporto puo' essere effettuato senza l'uso di auto funebre. In tale caso e' comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale in condizioni di sicurezza.
3. La cerimonia funebre puo' avvenire in un luogo di culto od in altra sede indicata nell'autorizzazione rilasciata dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

ART. 21 AUTO FUNEBRI

1. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'auto funebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocita' e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art. 20 del DPR 285/1990.

4. All'interno dell'auto funebre devono essere conservati il registro con l'attestazione dei controlli annuali effettuati dai competenti servizi di igiene pubblica e copia dell'autorizzazione comunale, ove prescritta.
5. I mezzi di trasporto funebre recano il simbolo della religione cattolica. Secondo la volonta' dell'estinto o a richiesta dei dolenti, secondo le priorit  stabilite dall'articolo 3, tali simboli possono essere rimossi o sostituiti gratuitamente con quelli di altri culti ammessi dallo Stato.

ART. 22 CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 e successive modifiche ed integrazioni sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Le A.U.S.L. esercitano le loro funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di eventuali delegati.

capo IV cimiteri

ART. 23 CIMITERI DEL COMUNE

1. I cimiteri del Comune sono i seguenti: Cimitero Monumentale, Cimiteri di Avesa, Cadidavid, Cancellò, Chievo, Marzana, Mizzole, Montorio, Moruri, Novaglie, Parona, Pigozzo, Poiano, Quinto, Quinzano, Santa Lucia, S. Maria in Stelle, S. Massimo, S. Michele, Sezano, Tomba, Trezzolano, Cimitero Austroungarico e Cimitero Ebraico .
2. I cimiteri comunali sono posti sotto la sorveglianza amministrativa del Comune o altro soggetto gestore del Servizio che provvede anche alla manutenzione ed al decoro dei campi erbosi e dei viali, alla manutenzione edilizia ed alla fornitura degli impianti fissi e mobili.
3. L'orario di apertura al pubblico e' stabilito dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed affisso agli ingressi.
4. Il Cimitero Ebraico di Verona e' gestito direttamente dalla Comunita' Ebraica che provvede direttamente alla sua gestione, manutenzione e custodia.

ART. 24 DIVIETI DI INGRESSO E DI PERMANENZA



1. E' vietato l'ingresso nei cimiteri e la permanenza nelle aree adiacenti, in particolare in prossimita' degli accessi, alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, con abiti che contrastino con il carattere del luogo, ai questuanti, a coloro che hanno con se' cani o altri animali, ai bambini non accompagnati da adulti. Salvo speciali permessi, che possono essere rilasciati sulla base di un apposito regolamento da emanarsi da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, l'ingresso e' ammesso solo a piedi.

ART. 25 CONTEGNO ALL'INTERNO DEI CIMITERI E NELLE LORO IMMEDIATE VICINANZE

1. All'interno dei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze si deve osservare un contegno serio e rispettoso ed astenersi dall'arrecare comunque molestie ai visitatori ed ai dolenti.
2. All'interno dei cimiteri e' vietato vendere oggetti, distribuire o disporre materiale pubblicitario od offrire servizi.
3. Le riunioni o le manifestazioni all'interno dei cimiteri ed in genere ogni attivita' estranea al loro ordinario funzionamento sono consentite soltanto previa autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.
4. Salvo quanto previsto nei commi precedenti e nel rispetto delle normative di settore, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio puo' riservare un apposito spazio all'interno dei cimiteri, per il servizio di ristoro ai visitatori e ai dolenti.
5. Altre limitazioni alle attivita' consentite all'interno dei cimiteri sono contenute nell'allegato B del presente regolamento.

ART. 26 ALLONTANAMENTO DAI CIMITERI E DALLE LORO IMMEDIATE VICINANZE

1. Fatte salve le disposizioni in tema di sanzioni, il personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio addetto alla custodia dei cimiteri ed il personale ad esso preposto ha facolta' di disporre l'allontanamento dai cimiteri comunali di privati cittadini od imprese che violino disposizioni di legge, del presente regolamento, dei regolamenti e degli altri atti emanati dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio in virtu' dei servizi alla medesima affidati.
2. Il personale addetto alla custodia dei cimiteri puo' avvalersi dell'intervento della Polizia Municipale.

ART. 27 PIANTAGIONI E FIORI

1. I fiori e gli arbusti, coltivati o collocati sui tumuli o sepolture che sporgessero dallo spazio assegnato o superassero l'altezza prescritta, rendendo malagevole la sorveglianza all'interno del cimitero, oppure si fossero disseccati o imputriditi, salvo l'obbligo degli aventi diritto di provvedere alla loro manutenzione, potranno essere sistemati od asportati dal personale di servizio.

ART. 28 LAVORI E ISCRIZIONI NEI CIMITERI

1. All'interno dei cimiteri il Comune o altro soggetto gestore del Servizio potrà eseguire i lavori di competenza secondo le previsioni della deliberazione di affidamento e del contratto di servizio in vigore. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti saranno approvati secondo le procedure stabilite dalle norme in materia di opere pubbliche, anche in riferimento alle modalità di acquisizione del titolo abilitativo, oltre che in conformità alle norme di politica cimiteriale e sanitarie, previa verifica della conformità con le fasce di rispetto imposte dalla legislazione vigente.

ART. 29 ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio disciplina con propri atti le modalità dell'illuminazione votiva all'interno dei cimiteri con facoltà di individuare le zone dei cimiteri nelle quali è vietata l'illuminazione con candele o lumini, di cera o ad olio.
2. Il servizio di illuminazione elettrica votiva è fornito direttamente dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio che, a tal fine, approva le condizioni generali di contratto da applicare alla generalità degli utenti.
3. Si applica quanto previsto all'allegato B del presente regolamento.

capo V concessioni

ART. 30 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni, a decorrere dalla stipula della concessione-contratto, è la seguente:
 - novantanove anni per le aree cimiteriali destinate all'edificazione di sepolture private;
 - cinquant'anni per le cellette ossario o cinerarie;
 - trent'anni per i loculi e le lunette;

- vent'anni per le aree destinate ad inumazione nei campi adibiti a sepolture private.
- 2. Non sono oggetto di concessione le aree destinate ad inumazione ordinaria di cui all'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 31 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI CONCESSIONI

1. La concessione in uso a privati di immobili cimiteriali avviene mediante la stipula della relativa concessione-contratto.
2. Il pagamento degli importi previsti dalla tariffa deve essere effettuato presso i competenti uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio all'atto della stipula della concessione-contratto.
3. Le tombe di famiglia ed i loculi con piu' di due posti possono essere intestati a piu' famiglie; possono altresì essere assegnati ad enti e comunita', legalmente riconosciuti, esclusivamente per deporvi le salme degli aderenti o dei soci.
4. La concessione di cellette, celle cinerarie, loculi singoli o a due posti e' sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri. La concessione di cellette ossario e di celle cinerarie puo' essere accordata anche ai viventi, compatibilmente con l'esigenza di garantire il corretto funzionamento dei cimiteri. I loculi con piu' di due posti sono soggetti alla medesima disciplina delle tombe di famiglia, salvo per quanto riguarda la durata ed il regime tariffario.
5. La concessione di loculi da intestare a viventi puo' essere accordata, salvo l'obbligo di garantire l'ordinario funzionamento del cimitero, solo a chi, avendo compiuto i sessantacinque anni, non abbia coniuge o parenti entro il secondo grado.
6. Se la disponibilita' dei loculi lo rende possibile, e' consentito l'avvicinamento delle proprie spoglie con quelle del coniuge o di altro parente ubicate in loculi attigui o sovrastanti.
7. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio ha l'obbligo di conservare presso i propri uffici l'archivio delle concessioni cimiteriali, comprese quelle rilasciate, prima dell'assunzione del servizio, dal Comune di Verona. I concessionari possono, in qualunque momento, chiedere di estrarne copia.

ART. 32 RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione, il concessionario puo' chiedere, senza particolari formalita', il rinnovo della concessione per eguale periodo verso il pagamento dell'importo previsto dalla tariffa vigente alla data di scadenza. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio ha facolta' di accogliere o meno tali richieste.

2. Ove non venga richiesto o venga negato il rinnovo della concessione, si procederà secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La scadenza della concessione viene resa nota agli interessati mediante affissione sul sepolcro di un apposito avviso.

ART. 33 TOMBE DI FAMIGLIA ED AREE DESTINATE ALLA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA E DI EDICOLE

1. La concessione-contratto delle tombe di famiglia o di aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia ed edicole funerarie deve contenere l'indicazione del titolare della concessione.
2. La concessione si intende rilasciata a favore della famiglia del titolare, senza distinzione tra linea di discendenza maschile e femminile, con prevalenza dei discendenti diretti rispetto ai collaterali. Solo con la morte dell'ultimo componente della famiglia, gli eredi possono acquisire il diritto all'uso del sepolcro gentilizio.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente possono essere derogate dal titolare della concessione – anche all'atto della stipula - o, all'unanimità, da coloro che siano subentrati nella medesima situazione giuridica soggettiva. Questi ultimi, tuttavia, non possono pregiudicare i diritti assegnati dall'originario titolare della concessione a persone dal medesimo espressamente indicate.
4. L'atto di concessione indica il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. In difetto, il numero è dato dall'effettiva capienza del medesimo. Il collocamento di urne cinerarie è sempre consentito. Si applica quanto previsto all'allegato B del presente regolamento.

ART. 34 CAUSE DI ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni si estinguono per rinuncia, decadenza, revoca, scadenza del termine e venir meno del titolare della concessione e dei suoi successori.

ART. 35 RESTITUZIONE DI SEPOLTURE

1. La restituzione di immobili cimiteriali ricevuti in concessione, da qualunque causa determinata, non dà luogo a rimborso di quanto corrisposto dal concessionario, fatta eccezione per le ipotesi previste al comma seguente, al secondo comma del successivo articolo 37 e ad ipotesi particolari previste nell'allegato B del presente regolamento.

2. Spetta al concessionario il rimborso previsto da apposita tariffa se la concessione, relativa a loculi, lunette o cellette, al di fuori dei casi di decadenza, prevedeva l'uso perpetuo, se il feretro viene trasportato nel cimitero di altri comuni o se vi e' stato avvicinamento tra salme di persone legate da vincoli di parentela.

ART. 36 DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. La concessione-contratto prevede espressamente gli obblighi a carico del concessionario la cui violazione comporta la decadenza dalla concessione.
2. Salvo quanto previsto al comma precedente, la decadenza dalla concessione puo' essere comunque dichiarata nei seguenti casi:
 - mancato inizio dei lavori di costruzione della tomba di famiglia o dell'edicola funeraria nel termine previsto nell'allegato B del presente regolamento;
 - mancata ultimazione dei lavori di costruzione della tomba di famiglia o dell'edicola funeraria nel termine previsto nell'allegato B del presente regolamento;
 - inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture da parte del concessionario;
 - mancata tumulazione nei loculi gia' concessi entro sei mesi dalla data del decesso.
3. La comunicazione di avvio del procedimento ed il provvedimento di decadenza sono resi noti agli interessati mediante affissione sulla sepoltura, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio del Comune.

ART. 37 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di ogni tipo di sepoltura puo' essere revocata per motivate esigenze di pubblico interesse. In tal caso verra' assegnata altra sepoltura senza alcun onere per i congiunti, ivi compresi gli oneri della traslazione, e verra' concesso un rimborso nella misura di un quarto dell'importo che sarebbe dovuto secondo la tariffa in vigore.
2. Costituisce ipotesi particolare di revoca per pubblico interesse quella avente ad oggetto le concessioni di durata superiore a novantanove anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e quando si verifichi una grave situazioni di insufficienza del cimitero.

ART. 38 MONUMENTI ED OGGETTI DI PERTINENZA DELLE SEPOLTURE

1. E' vietato asportare dai cimiteri oggetti fissati alle sepolture od altri beni mobili, senza l'autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.



2. In occasione delle esumazioni, le lapidi dei campi di inumazione verranno consegnate ai parenti che le abbiano richieste almeno un mese prima dell'inizio delle operazioni.
3. Scaduto tale termine, il materiale passera' in proprieta' del Comune, senza alcun obbligo di rimborso od indennizzo. Tale materiale potra' essere utilizzato dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio per costruzioni, manutenzioni, riparazioni, abbellimenti all'interno dei cimiteri. Qualora non sia possibile od utile il riutilizzo si procedera' alla sua distruzione e smaltimento.
4. In caso di oggetti che potrebbero presentare caratteri di pregio storico-artistico, verra' richiesto il parere della competente autorita' preposta alla tutela dei beni culturali.
5. Si applicano le disposizioni previste dall'allegato B del presente regolamento.

ART. 39 AVVICINAMENTO DI RESTI E CENERI

1. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio puo' autorizzare, in quanto lo spazio lo consenta, la tumulazione dei resti ossei o delle ceneri in loculi gia' assegnati, siano o meno occupati, purché si tratti di parenti od affini, verso il pagamento dei diritti previsti nella tariffa.
2. In questi casi non e' dovuto rimborso alcuno per la rinuncia alle sepolture precedentemente occupate.

ART. 40 MANUTENZIONE DELLE TOMBE

1. La manutenzione e pulizia interna ed esterna delle tombe e' a carico degli intestatari e degli aventi diritto di uso cosi' come il riordino delle casse sfasciate e la riparazione dei feretri che lasciassero filtrare gas cadaverico.
2. E' comunque fatto assoluto divieto di aprire le sepolture di qualsiasi tipo senza specifica autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

ART. 41 RIMOZIONE TEMPORANEA DI LAPIDI, MONUMENTI ED ALTRI OGGETTI

1. Gli interessati possono eseguire lavori nei cimiteri solo previa autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio. Tali lavori possono comportare, ove necessario, lo spostamento temporaneo di salme, monumenti, lapidi, etc. Le spese conseguenti a tali lavori sono completamente a carico dei richiedenti.
2. Analoghi interventi possono essere eseguiti direttamente dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Salvi i casi d'urgenza, gli interessati saranno preventivamente avvisati con le modalita' di cui al precedente articolo 36

ART. 42 SEGNALAZIONE SCADENZA SEPOLTURE

1. Le scadenze delle inumazioni e delle tumulazioni saranno rese note con le modalita' di cui al precedente articolo 36, almeno sei mesi prima della data prevista.

ART. 43 RINVENIMENTO OGGETTI PREZIOSI

1. Gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni saranno riposti con i resti del defunto, salvo diverse richieste dei parenti presenti all'atto delle esumazioni o delle estumulazioni che dovranno essere effettuate al momento della richiesta di esumazione.

capo VI controlli e sanzioni

ART. 44 CONTROLLI E SANZIONI

1. Per quanto non espressamente demandato all'A.U.S.L., i controlli sul rispetto delle norme del presente regolamento spettano alla Polizia Municipale.
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento, qualora non sia gia' prevista e sanzionata dalla normativa di settore di livello superiore, e' soggetta alle seguenti sanzioni:
 - a) da euro 300 a euro 500, in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 7, comma 1, art. 11, commi 1,2,3, art.12;
 - b) da euro 150 a euro 400, in caso di violazione degli artt.7, comma 2 e 3, art.17, art. 18, art.19, comma 5, art.20, commi 1 e 2, art.21, comma 2, art.25, commi 2 e 5, art.38, comma 1, art.40, comma 2, art.41, comma 1;
 - c) da euro 25 a euro 150, in caso di violazione degli artt.20, comma 3, art.21, comma 4, art.24, art.25, commi 1 e 3, art.40, comma 1.
3. In caso di esercizio abusivo del servizio, e' ordinata la cessazione immediata dell'attivita'.

ART. 45 SOSPENSIONE REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI TRASPORTO FUNEBRE.



1. L'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre può disporre la sospensione dell'autorizzazione nei casi di violazione delle norme del presente regolamento previste all'art.44, comma 2, lett. a) e b), nonché nei casi di:
 - a) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - b) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - c) mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro dettate dalle vigenti disposizioni di legge;
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre è revocata:
 - a) in caso di sospensione dell'autorizzazione per 3 volte nell'arco di un biennio;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo causa di comprovata necessità.
3. In caso di perdita dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre, l'ufficio competente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione medesima.

Capo VII Norme transitorie

In attesa della emanazione della normativa regionale di settore, visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 24.02.2004 e l'allegato parere del Consiglio di Stato n. 2957/2003, si stabilisce che i famigliari dei defunti possano chiedere l'affidamento dell'urna cineraria sigillata secondo modalità che dovranno essere definite dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Non è consentito procedere alla dispersione delle ceneri in natura.

Capo VIII disposizioni finali

ART. 46 DISPOSIZIONI FINALI

1. Ogniqualvolta nel presente regolamento compare la dizione "Comune o altro soggetto gestore del Servizio" si intende che i relativi compiti saranno svolti alternativamente dall'Amministrazione Comunale o da Altro gestore appositamente incaricato. In tale ultimo caso i rapporti fra Comune e soggetto gestore del Servizio saranno regolamentati da apposito contratto di servizio.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e degli allegati A, B e C sono abrogati il regolamento di polizia mortuaria comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale 20 maggio 1969 n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento di edilizia cimiteriale approvato con delibera del Consiglio Comunale 12 maggio 1926 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione con essi contrastante o incompatibile.
3. Una volta emanati i regolamenti del Comune o altro soggetto gestore del Servizio previsti nel presente regolamento o comunque i regolamenti o gli atti dal medesimo emanati in virtù del completo affidamento dei servizi cimiteriali e funerari, cessa di avere efficacia qualunque altra disposizione con essi contrastante o incompatibile emanata da organi dell'amministrazione comunale o dal precedente gestore del Servizio.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DEL DEPOSITO D'OSSERVAZIONE

DEI CADAVERI E DELL'OBITORIO

ART. 1 AMMISSIONE AI LOCALI DELLE SALME

Nel deposito di osservazione vengono accolte le salme delle persone decedute nel Comune di Verona:

- in abitazioni anguste o inadatte;
- per qualsiasi causa sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- sconosciute di cui si debba farsi esposizione per il riconoscimento;
- da sottoporsi ad autopsia.

Nel deposito di osservazione vengono accolte le salme delle persone decedute nel Comune di Verona, morte in abitazioni e trasportate al deposito di osservazione per volere degli aventi titolo con oneri a carico delle famiglie interessate.

Nel deposito di osservazione e nell'obitorio vengono accolti i feretri in attesa di sepoltura, cremazione o traslazione.

ART. 2 TIPOLOGIE DI TRASPORTI FUNEBRI

I trasporti funebri in partenza dal deposito di osservazione individuato presso il Cimitero Monumentale possono essere di due tipologie in base al Comune del Cimitero di destinazione:

- a) **INTERNI** : se il cimitero di destinazione e' situato all'interno del territorio Comunale;
- b) **PARTENZA**: se il cimitero di destinazione e' situato al di fuori del territorio Comunale.

ART. 3 ACCESSO AI LOCALI DEL PERSONALE

L'accesso al deposito di osservazione, all'obitorio ed ai locali annessi, salvo speciali permessi, e' consentito solamente al personale dipendente del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, alle autorità sanitarie ed al personale dell'impresa incaricata dell'onoranza purché la stessa sia inserita nell'elenco delle imprese accreditate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Le attività ed i trattamenti funebri possono essere svolti anche da personale dell'impresa incaricata dell'onoranza purché la stessa sia inserita nell'elenco delle imprese accreditate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio per l'effettuazione di tali attività'.

L'impresa può, per l'effettuazione di tali attività', richiedere che esse vengano svolte dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio o da altra impresa accreditata previo pagamento dell'importo previsto dal tariffario vigente presso ciascuno di essi.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio può autorizzare su specifica richiesta l'accesso ai locali oggetto del presente regolamento anche a familiari e parenti stretti del defunto per lo svolgimento di attività' che dovranno comunque avvenire sotto lo stretto controllo del personale aziendale, a garanzia del rispetto delle norme di sicurezza e di igiene.

ART. 4 ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE

Art. 4. 1 accreditamento delle imprese e registro di categoria

Le imprese che intendono effettuare attività' e trattamenti funebri all'interno dei locali oggetto del presente regolamento devono ottenere preventivamente l'accREDITAMENTO da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio e la successiva iscrizione nel relativo registro di categoria.

Art. 4.2 richiesta accreditamento ed iscrizione nel registro di categoria

Per l'accreditamento e l'iscrizione nel registro di categoria le imprese dovranno inviare al Comune o altro soggetto gestore del Servizio apposita domanda corredata da dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, resa su modulo appositamente predisposto dagli uffici, sostitutiva della seguente documentazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale l'impresa è stata iscritta con indicazione della data e del numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- certificato penale del Legale Rappresentante;
- licenza di P.S. per Agenzia di Onoranze Funebri di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
- documentazione attestante l'effettivo adempimento degli obblighi in capo al datore di lavoro in ordine a sicurezza ed igiene dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Dette imprese sono tenute ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza assumendo a loro carico tutti gli oneri relativi.

Dette imprese sono tenute altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle lavorazioni oggetto del presente regolamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio in caso violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva la facoltà di non rilasciare o di procedere alla revoca dell'accreditamento con conseguente cancellazione dal registro di categoria.

L'accreditamento e l'iscrizione delle Imprese sono subordinati alla presentazione di una polizza assicurativa a copertura dei rischi che le stesse possono causare al patrimonio cimiteriale ed a terzi in conseguenza della propria attività.

Tale polizza, le cui condizioni generali e particolari dovranno essere conformi a quanto richiesto dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, deve avere un massimale

almeno pari a Euro 500.000,00 r.c.t e r.c.o ed una sua copia sara' depositata presso gli uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

La polizza dovra' essere periodicamente rinnovata prima della scadenza. La mancanza di copertura assicurativa dovuta alla scadenza della polizza comportera' la decadenza della Impresa dall'accreditamento e dall'iscrizione.

Art. 4.3 personale delle imprese

Le imprese accreditate sono tenute a notificare al Comune o altro soggetto gestore del Servizio i nominativi dei dipendenti destinati ad operare all'interno dei locali oggetto del presente regolamento, i quali dovranno essere muniti di apposito tesserino identificatore con fototessera, da tenere sempre apposto in modo ben visibile, nel quale dovranno essere indicati il nome o la matricola del dipendente, e riportato un codice, rilasciato dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, identificante l'impresa di appartenenza.

Conseguentemente, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio, su richiesta delle imprese interessate, fornira' a ciascuna di esse il cartellino identificatore per ogni dipendente.

Al personale delle imprese che operano all'interno dei locali oggetto del presente regolamento e' fatto assoluto divieto di utilizzare per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione attrezzature di proprieta' del Comune o altro soggetto gestore del Servizio non espressamente consentite, pena l'immediato allontanamento da tali locali.

Le imprese rispondono per quanto compiuto dai loro dipendenti.

ART. 5 ORARI DI ACCESSO AI LOCALI

Art. 5.1 orario di accesso delle imprese che effettuano attivita' funebri

L'orario di accesso degli operatori privati e' regolamentato in base alla tipologia di attivita' e specificato nelle disposizioni di seguito riportate.

Le attivita' suddette vengono svolte nella camera ardente o nei locali adiacenti la stessa individuati dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

L'accesso ai locali e' comunque vincolato alla esibizione agli operatori cimiteriali dell'apposito tesserino di riconoscimento dimostrante l'accreditamento dell'impresa e degli operatori addetti.

Non e' consentita l'attivita' all'interno dei locali oggetto del presente regolamento contemporaneamente a piu' imprese se non espressamente autorizzate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Art. 5.1.1 CONSEGNA DELLA SALMA DESTINATA AL DEPOSITO OSSERVAZIONE

La consegna delle salme di cui all'art. 4 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale dovra' essere effettuata agli addetti del Comune o altro soggetto gestore del Servizio negli orari di apertura diurna dei locali che verranno definiti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio. In orario notturno la consegna verra' effettuata a seguito di avviso all'incaricato del deposito di osservazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio che si occupera' dell'apertura dei locali per la sistemazione della salma stessa. La consegna ed apertura notturna saranno soggetti al pagamento della tariffa prevista.

Art. 5.1.2 COMPOSIZIONE, VESTIZIONE, TOELETTATURA SALMA e CONSEGNA DOCUMENTI PER VISITA NECROSCOPICA.

Gli orari per le attivita' suddette sono definiti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio con garanzia di apertura anche nei giorni festivi.

Art. 5.1.3 CONSEGNA FERETRO, COLLOCAMENTO SALMA ED ALLESTIMENTO CAMERA ARDENTE

L'orario per l'effettuazione delle suddette attivita' e' strettamente correlato all'orario di partenza del servizio funebre.

Pertanto la consegna della cassa sara' effettuata contestualmente al collocamento della salma e negli orari definiti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Eventuali operazioni di preparazione ed allestimento della camera ardente saranno effettuati nel medesimo periodo.

Art. 5.2 orario di accesso alla camera ardente

Gli orari di accesso alla camera ardente verranno definiti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio in base al numero delle camere ardenti stesse ed al numero di salme aventi il medesimo orario di partenza o successivo.

Art. 5.3 orario di accesso per la visione di salme in obitorio

L'accesso all'obitorio per la visione di salme in deposito deve essere preventivamente concordato con l'Ufficio di Polizia Mortuaria il quale ne valuterà di volta in volta l'effettiva possibilità.

La visione è comunque vincolata alla preventiva effettuazione della visita necroscopica.

ART. 6 SPECIFICHE TECNICHE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' FUNEBRI

- Le imprese dovranno eseguire qualsiasi tipo di operazione nel rispetto della vigente normativa di sicurezza ed igiene dei lavoratori. In particolare dovrà essere sempre tutelata la sicurezza ed igiene dei lavoratori del Comune o altro soggetto gestore del Servizio i quali per motivi di servizio si trovano ad operare negli stessi ambienti di lavoro;
- È obbligo dell'impresa rispettare, nell'effettuazione delle operazioni all'interno degli ambienti di lavoro del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, ogni disposizione e/o divieto relativi alla sicurezza e all'igiene dei lavoratori comunicata a mezzo di cartellonistica ovvero per iscritto all'impresa stessa;
- Per l'esecuzione di lavorazioni che prevedono il contatto con la salma, dovranno essere utilizzati, da ciascun lavoratore dell'impresa, gli opportuni dispositivi di protezione individuale (di tipo monouso) atti a preservare da contaminazioni sia il lavoratore stesso che gli ambienti in cui lo stesso opera;
- Al termine delle attività funebri i locali e le attrezzature utilizzate dovranno essere puliti ed igienizzati con cura. I materiali e dispositivi di protezione individuale dovranno essere depositati negli appositi cestini;

- E' fatto inoltre divieto alle Imprese di lasciare proprie attrezzature in deposito nei locali se non su espressa autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio. In caso di abbandono di attrezzature all'interno dei locali senza autorizzazione, sarà cura degli operatori cimiteriali provvedere d'ufficio alla raccolta ed allo stoccaggio delle stesse con relativo addebito a carico della Impresa stessa. Le attrezzature verranno riconsegnate alle imprese previo pagamento dei suddetti addebiti;
- Le operazioni di composizione, vestizione e toelettatura della salma termineranno con il deposito della stessa in apposito spazio indicato dagli operatori cimiteriali i quali avranno cura successivamente di inserire la stessa all'interno delle celle frigorifere;
- E' fatto divieto, nell'allestimento e preparazione della camera ardente, di utilizzare ceri, lumini, incensi e qualsiasi altro oggetto possibile causa di innesco di incendio;
- Gli addobbi della camera ardente devono essere tolti immediatamente e successivamente alla partenza del servizio funebre;
- Al momento della partenza le composizioni floreali dovranno essere depositate in modo corretto negli spazi all'uopo creati: i cuscini copribara ed i vasi o altre composizioni similari possono essere depositi all'interno della camera ardente mentre le corone devono essere depositate esternamente negli spazi previsti.

ART. 7 SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE PER L'ARRIVO DI FERETRI

- Nel caso di arrivo di feretri per la sosta in camera mortuaria in attesa di cremazione, sepoltura o traslazione, e' ammessa la sosta nella sala multiuso per la visione ai familiari nel limite massimo di 30 minuti a condizione che la stessa operazione non sia di intralcio a partenze di servizi funebri successivi.
- Nel caso di arrivo del feretro per la cremazione sarà obbligo dell'impresa incaricata dell'onoranza di consegnare l'urna cineraria contestualmente all'arrivo del feretro stesso presso la camera mortuaria.

ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI

E' data possibilita' al personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio di procedere in qualsiasi momento all'identificazione delle persone impiegate nelle operazioni all'interno dei locali.

E' compito e dovere del personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio di verificare che le operazioni vengano effettuate utilizzando tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari al fine di garantire l'assoluta sicurezza ed igiene nell'ambito lavorativo nonche' la tutela dell'esercizio degli atti di pietà verso la salma ed eventualmente notificare all'Ufficio di Polizia Mortuaria, ovvero all'autorità di vigilanza competente in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori, i nominativi delle imprese ed operatori che non ottemperino a tali doveri.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio non consentirà in alcun caso lo svolgimento di attività in violazione di sicurezza ed igiene nell'ambito lavorativo.

Quando in conseguenza della violazione di tali obblighi il Comune o altro soggetto gestore del Servizio debba intervenire con proprio personale verrà addebitato all'impresa l'intero importo previsto.

ALLEGATO B

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA CIMITERIALE

Art. 1 – Premessa

Le presenti norme si applicano nei seguenti cimiteri e negli eventuali nuovi cimiteri costruiti sul territorio del Comune di Verona:

Austroungarico	Montorio	Quinzano
Avesa	Monumentale di Verona	San Massimo
Borgo Roma	Moruri	San Michele
Cadidavid	Novaglie	Santa Lucia
Cancello	Parona	Santa Maria in Stelle
Chievo	Pigozzo	Sezano
Marzana	Poiano	Trezzolano

Mizzole	Quinto	
----------------	---------------	--

Art. 2 – Modalita' di presentazione delle istanze

Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni inerenti qualsiasi lavorazione da effettuarsi all'interno dei cimiteri comunali devono essere presentate presso gli uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio a cio' preposti ubicati preferibilmente nelle vicinanze del cimitero monumentale.

Le istanze devono essere corredate, oltre che dagli elaborati tecnici, anche della ricevuta di versamento dei diritti e vanno presentate nei giorni settimanali, negli orari e con le modalita' stabiliti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

IMPRESE AMMESSE AD OPERARE NEI CIMITERI

Art. 3 - Accredimento delle Imprese e Registro di Categoria.

Le Imprese che intendono eseguire lavori, all'interno dei Cimiteri Comunali, per conto dei concessionari di sepolture o degli aventi titolo, devono ottenere preventivamente l'accreditamento da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio e la successiva iscrizione nel relativo registro di categoria.

Il concessionario o l'avente titolo puo' effettuare direttamente sulle sepolture private esclusivamente lavori ordinari o comunque tali da non comportare particolari rischi, che verranno comunque valutati dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, sempre previa autorizzazione da parte di quest'ultima e salvo il rispetto delle norme cimiteriali e di sicurezza.

Art. 4 - Richiesta accreditamento ed iscrizione nel registro di categoria.

Per l'accreditamento e l'iscrizione nel registro di categoria le Imprese dovranno inviare al Comune o altro soggetto gestore del Servizio apposita domanda corredata da dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, resa su modulo appositamente predisposto dagli uffici, sostitutiva della seguente documentazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- certificato penale del Legale Rappresentante;
- licenza di commercio per il settore non alimentare.

Dette imprese sono tenute ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza assumendo a loro carico tutti gli oneri relativi.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio, in caso di dichiarazione mendace o violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva la facoltà di non rilasciare o di procedere alla revoca dell'accreditamento con conseguente cancellazione dal registro di categoria.

L'accreditamento e l'iscrizione nel registro di categoria, per lavorazioni di tipo edile o per le quali il Comune o altro soggetto gestore del Servizio lo ritenga necessario, sono subordinati alla presentazione di un Piano Operativo di Sicurezza nel quale devono essere evidenziati tutti gli accorgimenti e le cautele che saranno messe in atto per garantire la sicurezza dei lavoratori e del pubblico durante tutto l'arco della fase lavorativa.

La mancata presentazione del piano operativo di sicurezza, oppure una sua inidoneità valutata da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, comporta l'automatico divieto all'accesso ai cimiteri per l'effettuazione di qualsiasi lavorazione, anche di carattere ordinario.

Il piano operativo di sicurezza dovrà in ogni caso essere adeguato in ragione della diversa tipologia dei lavori da eseguirsi.

L'accreditamento e l'iscrizione delle Imprese sono subordinati alla presentazione di una polizza assicurativa a copertura dei rischi che le stesse possono causare al patrimonio cimiteriale ed a terzi in conseguenza della propria attività.

Tale polizza, le cui condizioni generali e particolari dovranno essere conformi a quanto richiesto dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, deve avere un massimale almeno pari a Euro 500.000,00 r.c.t e r.c.o ed una sua copia sarà depositata presso gli uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Il venire meno della validità della polizza comporterà l'automatica decadenza dell'accreditamento e dell'iscrizione.

E' compito delle imprese interessate fornire, senza richiesta da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, l'aggiornamento della polizza con l'indicazione del periodo di validita'.

La mancanza di copertura assicurativa dovuta alla scadenza della polizza comportera' la decadenza dell'Impresa dall'accREDITAMENTO e dall'iscrizione.

Le ditte accreditate possono affidare a terzi le parti delle lavorazioni che non sono in grado di eseguire autonomamente, nel qual caso sara' la ditta accreditata a garantire per la ditta terza, la quale dovra' comunque fornire i nominativi degli operatori impiegati.

Art. 5 – Personale delle Imprese accreditate.

Le imprese accreditate sono tenute a notificare al Comune o altro soggetto gestore del Servizio i nominativi dei dipendenti destinati ad operare all'interno dei cimiteri.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione attrezzature di proprieta' del Comune o altro soggetto gestore del Servizio pena l'immediato allontanamento del cimitero.

Art. 6 – Specifiche per lavorazioni delle Imprese.

Alle imprese e' fatto divieto di allacciarsi all'impianto elettrico dei cimiteri se non previa apertura di contratto ed installazione di contatore provvisorio da parte dell'Azienda fornitrice dell'energia nel Cimitero oggetto delle lavorazioni ovvero previo pagamento della tariffa.

Diversamente dovranno essere utilizzati generatori di corrente che dovranno garantire un'adeguata silenziosita' per il rispetto dell'ambiente cimiteriale in base alla normativa vigente.

Alle Imprese e' fatto divieto di allacciarsi all'impianto idrico dei cimiteri se non previa apertura di contratto ed installazione di contatore provvisorio da parte dell'Azienda fornitrice dell'acqua nel Cimitero oggetto delle lavorazioni ovvero previo pagamento della tariffa.

Le fontanelle dislocate nei cimiteri dovranno essere utilizzate per il solo innaffiamento dei fiori recisi o dei vasi.

Per l'esecuzione di qualsiasi tipo di lavorazione le Imprese dovranno utilizzare attrezzature personali che dovranno rispettare le attuali normative in materia di sicurezza ed igiene.

E' fatto inoltre divieto alle Imprese di lasciare le suddette attrezzature in deposito nei cimiteri se non su espressa autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Nel caso di abbandono di attrezzature all'interno dei cimiteri senza autorizzazione sara' cura degli operatori cimiteriali provvedere d'ufficio alla raccolta ed allo stoccaggio delle stesse con relativo addebito a carico dell'Impresa stessa.

Le attrezzature verranno riconsegnate alle Imprese previo pagamento dei costi sostenuti per la loro mancata rimozione.

Le Imprese potranno recarsi nei cimiteri per l'esecuzione delle lavorazioni solamente nei giorni e nelle ore stabilite, in via generale, dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, ma mai nei giorni festivi e prefestivi e, comunque, sempre previo ottenimento di apposito permesso, di cui al precedente articolo 2 e seguenti.

A parziale deroga del comma precedente, nel mese antecedente la ricorrenza dei defunti e' consentito effettuare modesti interventi manutentivi all'interno dei cimiteri anche nei giorni prefestivi fino alle ore 12.00, nel rispetto comunque delle limitazioni imposte dal successivo art.20.

In ogni altro caso, e' vietata qualsiasi lavorazione da parte delle Imprese all'interno dei cimiteri.

Per motivate necessita' il Comune o altro soggetto gestore del Servizio puo' concedere deroghe alla disposizione di cui al punto precedente ed autorizzare le Imprese a lavorare anche in altri orari.

L'uso di veicoli e di mezzi privati delle Imprese all'interno dei cimiteri e' consentito solo temporaneamente e limitatamente alle operazioni di carico e scarico di materiali o attrezzature particolarmente pesanti e previo ottenimento del permesso da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Non e' possibile comunque accedere all'interno dei cimiteri con automezzi privati per l'effettuazione di operazioni ordinarie e comunque per tutte quelle operazioni per le quali il personale cimiteriale non ritenga indispensabile l'utilizzo dell'automezzo stesso.

Alle Imprese e' consentito l'utilizzo di carrelli per la movimentazione di materiali ed attrezzature.

Ogni volta che i dipendenti delle Imprese entrano con un veicolo all'interno dei cimiteri il personale cimiteriale puo' verificare che il materiale in ingresso ed uscita dal cimitero corrisponda per quantita' e descrizione a quello riportato sul permesso.

E' data possibilita' al personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio di richiedere l'identificazione delle persone impiegate nelle lavorazioni all'interno dei cimiteri.

Il personale delle Imprese e, comunque, i soggetti ammessi ad operare all'interno dei cimiteri devono tenere un comportamento consono alla natura del luogo e sono soggetti alle prescrizioni e alle sanzioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Per rilievi di ordine tecnico o per cattivo comportamento le Imprese ed i loro dipendenti possono essere allontanati dai cimiteri per un periodo indeterminato o temporaneo.

L'uso dei veicoli e dei mezzi, alle ditte private o ad altri soggetti che svolgono servizio di onoranze funebri all'interno dei cimiteri, e' autorizzato automaticamente presentando all'ingresso degli stessi cimiteri, il permesso di posa dei marmi o delle lapidi rilasciato dal Comune o da altro Ente gestore, compatibilmente con le operazioni di esumazione e/o sepoltura in corso.

E' consentito l'utilizzo di automezzi recanti le insegne distintive dell'impresa di onoranze funebri.

EDILIZIA CIMITERIALE

Art. 7 – Disposizioni generali.

I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ex art. 82 D.P.R. 10/09/1990 n. 285

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e successive modificazioni.

Art. 8 – Tumulazione.

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio o dai privati concessionari di aree cimiteriali.

Ogni nuova sepoltura di feretri a sistema di tumulazione deve avere dimensioni utili interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza cm. 225, altezza cm. 70 e larghezza cm. 75.

A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e successive modificazioni.

Parziali deroghe alle misure di cui al presente articolo potranno essere concesse solamente nel caso di ristrutturazione di manufatti esistenti, sempreché sia garantita la facile movimentazione dei feretri e la riduzione delle misure non contrasti con la normativa vigente.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 9 – Cippi comunali sulle tombe nei campi comuni o sostituzione degli stessi con lapidi e copritomba.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

Sul cippo, a cura del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile portante un numero progressivo con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

E' facolta' dei familiari del defunto apporre, in sostituzione del suddetto cippo comunale, lapidi e/o copritomba secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali specificati all'art. 10 del presente regolamento in relazione al carattere del cimitero e previo pagamento della tariffa vigente.

Tale tariffa dovra' essere tassativamente fatturata a carico dei familiari del defunto e andra' a copertura delle spese per il successivo smaltimento dei manufatti suddetti.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento dovra' predisporre un apposito bollettino e renderlo disponibile presso le aziende di onoranze funebri e di lavorazione marmi accreditate.

Per poter eseguire tale operazione gli aventi titolo dovranno presentare istanza al Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed ottenere la relativa autorizzazione.

A tale istanza saranno allegate le seguenti documentazioni/informazioni:

- disegno di progetto dell'opera da realizzare in scala 1:10;
- relazione tecnica dettagliata indicante i materiali impiegati e le tipologie di lavorazione adottate;
- documentazione dettagliata riportante l'epigrafe da apporre;
- indicazione della Impresa incaricata dell'esecuzione dell'opera che dovra' essere tra quelle accreditate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed iscritta nell'apposito registro di categoria.

Art. 10 – Specifiche tecniche delle lapidi e copritomba nei campi comuni a sostituzione dei cippi comunali.

Le lapidi e i copritomba possono essere posati nei campi di inumazione quando siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di sepoltura del defunto e sempre che tale operazione, per la particolare conformita' e struttura dei campi in base alle valutazioni del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, non intralci le normali operazioni cimiteriali di inumazione nelle fosse e file successive.

Sulla lapide deve essere riportata un'epigrafe come indicato nell'art. 16 e, a discrezione dei richiedenti, una fotoceramica riportante l'effigie del defunto, un portafiori ed un porta lampada votiva.

Sul retro, in basso a destra, in posizione ben visibile, le lapidi devono riportare, inciso, il numero di sepoltura progressivo della salma con indicato l'anno di sepoltura (n./anno) con carattere ROMANS avente altezza cm 3,00 di colore nero.

E' vietato apporre sul manufatto qualsiasi indicazione pubblicitaria anche riguardante la sola impresa esecutrice del lavoro.

Le lapidi e i copritomba da collocare sulle fosse dei campi comuni non devono eccedere le seguenti misure: altezza cm. 100 dal piano di calpestio del terreno, larghezza esterna cm. 60 lunghezza esterna cm. 120; i profili perimetrali di base potranno avere uno spessore di cm. 4 - 10 ed altezza di cm. 12 - 15.

Nei campi di inumazione in fase di completamento verra' mantenuta liberta' di scelta dei materiali per le lapidi ed i copritomba a sostituzione dei cippi comunali, lasciando al Comune o altro soggetto gestore del Servizio la sola facolta' discrezionale di non autorizzare l'impiego di manufatti ritenuti non in sintonia con la cromia del campo.

Nei campi di inumazione nuovi in tutti i cimiteri del Comune di Verona i materiali lapidei di lapidi e copritomba dovranno essere tra quelli ricompresi all'interno del "Catalogo fotografico dei materiali da utilizzarsi per le lapidi e copritomba nei campi comuni a sostituzione dei cippi comunali", redatto dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio. Tale catalogo viene consegnato in copia ad ognuna delle imprese Accreditate ed inoltre la copia originale con i campioni dei materiali viene custodita presso gli uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio per eventuali verifiche e campionamenti.

Eventuali materiali particolari quali legno, ferro battuto, rame, ecc., verranno autorizzati di volta in volta solamente se rispondenti ad idonee caratteristiche di durata ed architettonicamente inseribili nel contesto del campo.

Nei nuovi campi di inumazione il copritomba dovra' avere una superficie libera almeno pari a 2/3 del totale.

Le lapidi e copritomba devono essere posati a secco: e' quindi vietata la formazione di basamento in calcestruzzo od altri materiali; e' ammessa solamente la posa di listelli sotto le testate aventi larghezza non superiore a cm. 10.

Nell'area a disposizione all'interno del basamento della lapide (2/3 della superficie) e' ammessa la piantumazione con rose, tuie od altre piante analoghe tutte comunque ad essenza nana.

Tali piante dovranno comunque rimanere, anche nella fase di espansione vegetativa, all'interno del perimetro della lapide (cm. 60x120x100): gli aventi titolo dovranno quindi periodicamente curarne la potatura e, nel caso questa non venisse tempestivamente fatta, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio provvedera' direttamente ad effettuare l'operazione anche addebitando i relativi costi agli aventi titolo.

Gli aventi titolo dovranno provvedere a mantenere in condizioni decorose la lapide effettuandone la periodica manutenzione.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio non rispondera' per eventuali danneggiamenti a lapidi o copritomba dovuti ad una prematura installazione; le imprese si faranno carico di indicare ai richiedenti il periodo migliore di tempo per la sostituzione dei cippi comunali.

Nel caso la lapide presenti delle inclinazioni per effetto dell'assestamento del terreno gli aventi titolo devono provvedere a far rimettere correttamente in opera il manufatto entro il termine di giorni 15 dall'accertamento e comunicazione di questa condizione, effettuata mediante affissione di avviso sul manufatto, da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Nel caso gli aventi titolo non ottemperino entro il termine prescritto, l'operazione potra' essere fatta dal personale cimiteriale, senza che pero' il Comune o altro soggetto gestore del Servizio possa essere ritenuto responsabile per eventuali danni che accidentalmente potessero verificarsi al manufatto ed addebitando il costo dell'operazione agli aventi titolo.

Art. 11 – Campi di sepoltura Bambini.

Per la sepoltura ad inumazione di bambini restano valide specifiche tecniche dell'articolo precedente variando solamente le dimensioni.

Le lapidi e i copritomba da collocare sulle fosse dei campi bambini non devono eccedere le seguenti misure: altezza cm. 55 dal piano di calpestio del terreno, larghezza esterna

cm. 40 lunghezza esterna cm. 100; i profili perimetrali di base potranno avere uno spessore di cm. 4 - 10 ed altezza di cm. 12 – 15 con una superficie coperta al massimo pari 1/3 all'area stessa.

Art. 12 – Campi di reinumazione di salme non completamente mineralizzate.

Nei campi di reinumazione di salme non completamente mineralizzate rinvenute nelle operazioni di esumazione ed estumulazione non e' concessa la posa di monumenti funerari ma la sola identificazione mediante il cippo comunale riportante l'epigrafe di riconoscimento della salma.

E' altresì ammessa la posa di un leggio avente dimensioni massime di cm.30 in larghezza e cm.20 in altezza riportante un'epigrafe come da articolo 16 e/o la collocazione di un recinto provvisorio (bordino di marmo delimitante la sepoltura con dimensioni massime in pianta di cm. 60x120).

Art. 13 – Sepolture private nei campi a sepoltura a pagamento.

Nei campi terreni che, compatibilmente con le esigenze di inumazione comunale, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio destinerà alla costruzione di sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e successive modificazioni, per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione a pagamento, le specifiche e tipologia di lapidi o copritomba che potranno essere ammessi in detti campi verranno indicati di volta in volta dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio mediante comunicato scritto.

La procedura per ottenere il permesso all'apposizione di tali manufatti sarà la stessa utilizzata per la sostituzione dei cippi nei campi comuni decennali di cui al precedente art. 9.

Art. 14 – Lastre di chiusura delle cellette ossario e cinerarie.

Le cellette devono essere chiuse con marmo fornito dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

La lavorazione del marmo (incisioni e applicazioni di oggettistica) deve essere fatta, esclusivamente da un'impresa accreditata ed iscritta nell'apposito registro di categoria.

Per poter eseguire tale operazione gli aventi titolo dovranno presentare istanza al Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed ottenere la relativa autorizzazione.

A tale istanza saranno allegate le seguenti documentazioni/informazioni:

- disegno di progetto dell'opera da realizzare in scala 1:10;
- relazione tecnica dettagliata indicante i materiali impiegati e le tipologie di lavorazione adottate;
- documentazione dettagliata riportante l'epigrafe da apporre;
- indicazione dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dell'opera che dovrà essere tra quelle accreditate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed iscritta nell'apposito registro di categoria.

L'autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio che è possibile dar corso all'intervento, comporterà automaticamente l'assenso al ritiro ed alla riconsegna del marmo da lavorare.

L'onere per la lavorazione è a completo carico del concessionario.

Viste le modeste dimensioni del marmo si stabilisce che sullo stesso debbano essere incisi il nominativo del defunto, la data di nascita e la data di morte seguendo le indicazioni dell'art. 16 e che, a discrezione degli aventi titolo, possano essere collocati un portafiori, un porta lampada votiva ed una fotoceramica riportante l'effigie del defunto delle dimensioni massime di cm. 10x8.

Durante la lavorazione è obbligatorio apporre in alto a destra il numero progressivo della cassetta con carattere ROMANS ed altezza cm 2,00 di colore nero.

Gli accessori non devono superare cm. 8,00 di sporgenza e devono rimanere nella sagoma della cassetta.

È vietata l'apposizione di porta lumi di cera.

Se lo spazio lo consente è tollerata qualche piccola decorazione sul marmo che deve essere dettagliatamente indicata negli allegati all'istanza di autorizzazione.

Le scritte devono essere esclusivamente ad incisione ed aventi tonalità adeguate alla sacralità del luogo mentre è vietato l'uso di caratteri in rilievo a meno di espressa autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Il marmo da lavorare verrà fornito da parte del personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

In caso di marmo già lavorato la rimozione dovrà essere effettuata da impresa accreditata in base alle indicazioni dell'art. 17 oppure potrà essere effettuata dal personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio previo pagamento della tariffa vigente per tali lavorazioni.

La posa in opera del marmo lavorato potrà essere effettuata da impresa accreditata in base alle indicazioni dell'art.17 oppure potrà essere effettuata dal personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio previo pagamento della tariffa vigente per tali lavorazioni.

Il ritiro e la riconsegna del marmo possono avvenire solamente nel giorno indicato nel permesso suddetto.

Nel caso di rottura del marmo durante la lavorazione o comunque per qualsiasi causa sopravvenuta dopo la consegna del marmo all'Impresa da parte del personale cimiteriale, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spesa alla fornitura di un nuovo marmo avente caratteristiche analoghe a quello ritirato presso il cimitero.

L'autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio che consente di dar corso alla lavorazione dovrà essere presentata al personale che cura la custodia del cimitero.

È fatto assolutamente divieto di utilizzare un marmo avente caratteristiche diverse dai marmi già presenti in loco: richieste diverse da parte dei concessionari verranno valutate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio si riserva la facoltà di rimuovere tutti i marmi non rispondenti alle indicazioni riportate nel presente articolo.

Art. 15 – Lastre di chiusura dei loculi a punta o a fascia.

I loculi a punta o a fascia devono essere chiusi esternamente con marmo fornito dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

La lavorazione del marmo (incisioni e applicazioni di oggettistica) deve essere fatta, esclusivamente da una impresa accreditata ed iscritta nell'apposito registro di categoria. Per poter eseguire tale operazione gli aventi titolo dovranno presentare istanza al Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed ottenere la relativa autorizzazione.

A tale istanza saranno allegate le seguenti documentazioni/informazioni:

- disegno di progetto dell'opera da realizzare in scala 1:10;
- relazione tecnica dettagliata indicante i materiali impiegati e le tipologie di lavorazione adottate;
- documentazione dettagliata riportante l'epigrafe da apporre;
- indicazione dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dell'opera che dovrà essere tra quelle accreditate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed iscritta nell'apposito registro di categoria.

L'onere per la lavorazione e' a completo carico del concessionario.

Sul marmo devono essere riportati il nominativo del defunto, la data di nascita e la data di morte seguendo le indicazioni dell'art. 16 e una fotoceramica riportante l'effigie del defunto, un portafiori ed un portalampada votiva.

Gli accessori non devono superare cm. 12,00 di sporgenza e devono rimanere nella sagoma del loculo.

Le scritte devono essere esclusivamente ad incisione ed aventi tonalita' adeguate alla sacralita' del luogo mentre e' vietato l'uso di caratteri in rilievo a meno di espressa autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Il marmo da lavorare verra' fornito presso l'ingresso del cimitero da parte del personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

In caso di marmo gia' lavorato la rimozione dovrà essere effettuata da impresa accreditata in base alle indicazioni dell'art.17 oppure potrà essere effettuata dal personale

del Comune o altro soggetto gestore del Servizio previo pagamento della tariffa vigente per tali lavorazioni.

La posa in opera del marmo lavorato potrà essere effettuata da impresa accreditata in base alle indicazioni dell'art.17 oppure potrà essere effettuata dal personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio previo pagamento della tariffa vigente per tali lavorazioni.

Il ritiro e la riconsegna del marmo possono avvenire solamente nel giorno indicato nel permesso suddetto.

Nel caso di rottura del marmo durante la lavorazione o comunque per qualsiasi causa sopravvenuta dopo la consegna del marmo all'Impresa da parte del personale cimiteriale, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spesa alla fornitura di un nuovo marmo avente caratteristiche analoghe a quello ritirato presso il cimitero.

La comunicazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio che consente di dar corso alla lavorazione dovrà essere presentata al personale che cura la custodia del cimitero.

E' fatto assolutamente divieto di utilizzare un marmo avente caratteristiche diverse dai marmi già presenti in loco: richieste diverse da parte dei concessionari verranno valutate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed eventualmente autorizzate.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio si riserva la facoltà di rimuovere tutti i marmi non rispondenti alle indicazioni riportate nel presente articolo.

Art. 16 – Specifiche tecniche delle epigrafi.

Sulle sepolture il concessionario od avente titolo e' tenuto ad iscrivere, entro 1 mese dall'utilizzo il nome, il cognome e la data di morte della persona a cui la salma, i resti e le ceneri si riferiscono.

Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile.

I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'utilizzo della sepoltura.

Sono ammessi solo emblemi, simboli e frasi che si addicono al culto dei morti o alla sacralità del luogo.

Sulle sole lastre di chiusura di loculi e cellette ossario e/o cinerario le scritte devono essere esclusivamente ad incisione di colore nero o aventi tonalità adeguate alla sacralità del luogo mentre è vietato l'uso di caratteri in rilievo con la sola esclusione di lastre di chiusura di loculi già precedentemente lavorate.

Art. 17 – Modalità per la posa delle lastre.

La rimozione e la posa delle lastre di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere effettuata in modo sicuro e tale da non compromettere l'incolumità degli utenti del cimitero.

A tale riguardo si dovranno seguire tutte le procedure di sicurezza indicate nell'apposito piano di sicurezza presentato dall'impresa incaricata.

La sigillatura finale delle lastre deve essere fatta con materiale che ne permetta la successiva rimozione senza rischi di rottura.

Art. 18 – Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di sepolture private.

Le richieste per la costruzione, ristrutturazione e/o manutenzione di sepolture private devono essere inoltrate al Comune o altro soggetto gestore del Servizio che rilascerà l'autorizzazione dopo l'ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli organi preposti (Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, A.S.L., Commissione Edilizia, ecc.).

Le richieste di costruzione e/o ristrutturazione di sepolture private devono obbligatoriamente essere corredate da un progetto redatto da un professionista abilitato che definisca nei minimi particolari l'intervento per il quale si richiede l'autorizzazione.

Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria i documenti di cui sopra possono essere redatti da un soggetto qualificato, eccezione fatta per i manufatti di particolare pregio nel qual caso necessita comunque l'intervento di un professionista abilitato.

Le richieste da inviare al Comune o altro soggetto gestore del Servizio per l'ottenimento dell'autorizzazione devono essere firmate dal concessionario o avente titolo, corredate dal progetto sottoscritto dal progettista, dal direttore dei lavori e dall'impresa che eseguirà l'intervento, la quale dovrà essere tra quelle accreditate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed iscritte nell'apposito registro di categoria.

Nei progetti devono essere sviluppate le piante, le sezioni ed i prospetti in opportuna scala e deve essere allegata un'esauritiva relazione che definisca nei minimi particolari l'opera nel suo complesso, con l'indicazione quindi dei materiali e dei colori da utilizzarsi ed una efficace documentazione fotografica che evidenzii la zona od il manufatto antecedentemente l'intervento.

Nel caso di realizzazione di strutture portanti e/o di contenimento deve essere allegato il calcolo strutturale redatto da un professionista abilitato.

Nei casi in cui è prevista la presentazione di un progetto da parte di un professionista abilitato, al termine dell'opera necessita la presentazione al Comune o altro soggetto gestore del Servizio di una relazione finale che attesti la regolare esecuzione dell'intervento, anche in relazione alla staticità delle strutture.

Art. 19 – Specifiche tecniche per la costruzione, ristrutturazione ed utilizzo di sepolture private.

SPECIFICHE TECNICHE GENERALI

La costruzione e/o ristrutturazione e manutenzione di sepolture private è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Eventuali modifiche da apportare durante la realizzazione dell'opera dovranno ottenere il preventivo parere di fattibilita' da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Il progetto per la costruzione di sepolture private dovra' adeguatamente considerare che le forme, le misure ed ogni elemento della costruzione siano in armonia tra loro, decorose e si adattino al particolare carattere architettonico del luogo, nonche' allo stile delle opere vicine e che i materiali impiegati siano di qualita' che garantisca lunga durata e buona manutenzione.

La consegna dell'area per la costruzione di sepolture private viene fatta al concessionario, od a persona da questi delegata, dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, il quale provvede poi al controllo dell'esatta esecuzione delle opere secondo le indicazioni riportate nel progetto approvato.

Nelle sepolture private a tumulazione deve essere individuato uno spazio per la costruzione di ossari o cinerari.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo singolo seguendo le indicazioni del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e successive integrazioni e modifiche del Ministero della Sanita'.

I loculi possono essere a piu' piani sovrapposti fino ad un massimo di 4 ordini. I loculi devono essere numerati.

L'ordine di tumulazione viene stabilito dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, mentre il concessionario puo' comunque stabilire se la salma andra' tumulata nello spazio fuori terra oppure nella cripta.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera, sia che consista in elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

I loculi devono avere le seguenti dimensioni interne utili minime: profondita' cm. 225, larghezza cm.75 ed altezza cm.70.

Le solette divisorie devono essere in calcestruzzo armato e devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.

E la portata dovrà essere certificata da un tecnico abilitato; tale condizione deve essere rispettata anche nel caso di ristrutturazione interna delle tombe.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna.

E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore atte ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Al momento della costruzione o ristrutturazione di sepolture private a tumulazione, il concessionario dovrà predisporre, per ogni posto salma, idoneo materiale atto al tamponamento dei loculi interni, che verrà utilizzato al momento di ogni singola tumulazione.

Nelle sepolture private per le quali sull'atto di concessione e' già definito il numero di posti salma, non e' possibile aumentarne la capienza in seguito ad intervento di ristrutturazione edilizia.

Nelle tombe di famiglia e nelle edicole per le quali sull'atto di concessione non e' definito il numero di posti salma, la capienza verrà determinata in seguito al primo intervento di ristrutturazione edilizia.

Nei casi in cui, come conseguenza di ristrutturazione edilizia, il numero di posti salma dovesse variare in diminuzione rispetto alla capienza originaria, non sarà riconosciuto alcun rimborso.

Una volta iniziata, la costruzione deve essere ultimata entro un periodo massimo di 6 mesi dall'inizio dei lavori pena la decadenza della concessione.

Le tombe la cui concessione e' decaduta e che necessitano di ristrutturazione possono essere ridate a nuovi concessionari i quali devono ultimare la ristrutturazione entro 6 mesi dalla data di concessione della tomba, naturalmente previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dell'A.G.E.C. seguendo le procedure di cui agli articoli precedenti.

I concessionari, a loro cura e spesa e per tutta la durata della concessione, devono mantenere in buono stato di conservazione i monumenti e le aree verdi adiacenti le sepolture private, purché comprese nell'oggetto della concessione.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio si riserva il diritto di far rimuovere ogni sorta di monumento, ricordo o altro, ogni qualvolta lo giudichi indecoroso o comunque non autorizzato.

I termini sopra indicati potranno essere prorogati dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio qualora il ritardo sia riconducibile a comprovate ragioni di natura tecnica.

EDICOLE O CAPPELLE FUNERARIE

Nella costruzione di edicole o cappelle funerarie e' prescritto all'esterno l'uso di pietra naturale o marmo.

Puo' essere autorizzata l'esecuzione di muratura a faccia a vista compatibilmente con il carattere e la struttura del manufatto nella valutazione del contesto ambientale e monumentale in cui essa verra' eretta ed in tal caso il muro deve essere lavorato a mattone pieno, sabbiato, di prima scelta o cemento armato gettato in opera.

Ogni edicola da erigersi avra' a disposizione un'area della superficie minima di mq. 18,00.

La superficie coperta dell'edicola non potra' comunque superare mq. 22,00.

La costruzione dovrà essere ubicata ad una distanza di cm. 100 dall'eventuale muro di cinta del cimitero e dovrà rispettare la distanza minima di cm. 150 dalle costruzioni adiacenti.

In presenza di particolari condizioni locali, la distanza di cm. 100 dal muro di cinta, può essere diminuita fino ad erigere la costruzione in adiacenza al muro stesso.

In sede di approvazione del progetto il Comune o altro soggetto gestore del Servizio potrà imporre prescrizioni sull'effettiva ubicazione delle costruzioni allo scopo di razionalizzare l'uso delle aree cimiteriali.

L'altezza massima dell'edicola non deve essere superiore all'altezza delle edicole già esistenti in loco, oppure non superare mt. 5,00 dal piano del cimitero nel caso in cui le edicole esistenti siano di altezza superiore.

Le eventuali cripte delle edicole o cappelle funerarie non potranno oltrepassare la profondità di mt. 3,00 sotto il piano circostante del cimitero.

Le edicole o cappelle funerarie dovranno avere ancorato al soffitto apposito gancio con portata minima di kg. 1500 per appendere l'attrezzatura necessaria a sollevare i feretri da inserire nei loculi.

La portata del gancio dovrà essere certificata da un tecnico abilitato.

Nelle edicole il tamponamento è da effettuarsi a cura del personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Nelle edicole funerarie tutte le operazioni da effettuarsi all'interno della costruzione, esclusa la chiusura dei tumuli con mattoni o lastre in calcestruzzo, dovrà essere fatta direttamente dal concessionario, il quale provvederà quindi anche alla messa in opera dell'eventuale marmo a chiusura definitiva del tumulo.

TOMBE DI FAMIGLIA

L'apertura e la chiusura dei chiusini delle tombe di famiglia deve essere effettuata dal personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio ad esclusione dei casi in cui sia presente un sigillo difficilmente amovibile in conseguenza di tipologie o modifiche

decise direttamente dal concessionario che in tal caso provvederà autonomamente su indicazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio avvalendosi di Impresa accreditata.

Le tombe di famiglia di tipo "intercolumnio" ed "ambulacro" devono garantire il regolare passaggio del pubblico e degli operatori cimiteriali con i mezzi necessari all'effettuazione delle tipiche operazioni cimiteriali.

Pertanto, dovranno avere il chiusino a raso del pavimento e l'eventuale alzatina posta sul filo esterno della tomba ed addossata al pilastro della colonna più vicina.

L'alzatina deve avere larghezza massima di cm. 80 ed altezza massima di cm. 70 e deve essere appoggiata al pavimento escludendone il fissaggio con qualsiasi materiale, in modo da consentirne lo spostamento temporaneo in caso di necessità'.

All'interno del cimitero monumentale Barbieri, nei casi in cui lo spazio lo consente, l'alzatina delle tombe di tipo "intercolumnio" deve essere addossata alla parete del cimitero e contenuta nella rientranza esistente tra i pilastri e l'architrave prospiciente il chiusino.

La manutenzione di tutta la parete a cui è addossata l'alzatina compete al concessionario.

I marmi a decoro delle tombe di famiglia devono essere in pietra locale dura o comunque con marmi e/o graniti che bene si adattino nel contesto dei materiali già presenti nelle vicinanze secondo il giudizio insindacabile del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Le alzatine delle tombe di famiglia terragne su aree scoperte (terragne e stilobate) potranno avere altezza non superiore a cm. 120 e larghezza fino a cm. 50 dal limite laterale della tomba stessa.

Sulle alzatine delle tombe di famiglia devono essere riportati il nominativo del defunto, la data di nascita e di morte, un'eventuale breve dedica avente caratteristiche di cui all'art. 16 ed eventualmente la fotoceramica del defunto, un portafiori ed un porta lampada votiva.

Sulle tombe di famiglia possono essere collocati 2 vasi portafiori ed un leggio portanomi che dovranno avere caratteristiche (materiale e dimensioni) che bene si integrano con l'ambiente circostante: la posa di questi manufatti potrà essere fatta solamente dopo l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio seguendo la procedura di cui agli articoli precedenti.

Sulle tombe di famiglia ad uso provvisorio e' ammessa la posa di un leggio avente dimensioni massime di cm 30 in larghezza e cm. 20 in altezza riportante un epigrafe come da articolo 16.

Le tombe di famiglia di tipo "terragno", "stilobate" "intercolumnio" e comunque tutte le tombe di famiglia in genere non possono essere recintate con catenelle, siepi od altri materiali che limitino il libero accesso dei visitatori e del personale cimiteriale impegnato nelle tipiche operazioni cimiteriali.

Unica deroga e' ammessa per le edicole funerarie per le quali e' consentita la recinzione dell'area di pertinenza con siepi aventi altezza massima di cm. 100, purché venga lasciata un'apertura di almeno cm. 150 in corrispondenza dell'ingresso dell'edicola in modo da permettere l'agevole accesso del personale in caso della tumulazione di salme.

Art. 20- Sospensione dei lavori.

Dal giorno 20 Ottobre al giorno 8 Novembre di ogni anno i lavori in corso per conto dei privati vengono sospesi, pertanto e' vietata l'introduzione all'interno dei cimiteri di materiali ed attrezzature.

Le Imprese devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio delle armature e ponteggi, salva diversa autorizzazione da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

La posa di lapidi e copritomba e le lavorazioni sulle lastre di chiusura dei loculi e delle cellette e' consentita fino al 28 Ottobre e puo' riprendere dopo l'8 Novembre di ogni anno.

Sono comunque vietate tutte le lavorazioni nei giorni festivi e prefestivi con esclusione delle deroghe indicate negli articoli precedenti.

Art. 21 – Materiali di scavo e residui di lavorazioni.

I materiali provenienti da attività di scavo o residui di particolari lavorazioni quali manutenzione delle sepolture private oppure manutenzione del verde privato devono essere immediatamente smaltiti al di fuori del Cimitero in apposita discarica autorizzata.

Art. 22 - Deposito materiali.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti nei cimiteri già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dagli operatori cimiteriali.

E' severamente vietato attivare lavori di sgrossamento dei materiali sull'area concessa.

Per esigenze di servizio può essere ordinato lo spostamento dei materiali in altra area diversa da quella originariamente indicata senza che questo possa dar diritto a richiesta di compensi o ad indennità di sorta.

Art. 23 - Divieto di sosta dei veicoli.

E' vietata la sosta ed il parcheggio all'interno dei cimiteri dei veicoli impiegati nel trasporto di materiali o nell'esecuzione dei lavori, salvo il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni relative.

Art. 24 - Lampade votive.

Nei cimiteri e' istituito il servizio di illuminazione elettrica delle sepolture a mezzo di lampade votive.

L'allacciamento e la manutenzione delle lampade votive possono essere fatte esclusivamente da personale incaricato dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, lasciando a carico del concessionario la sola posa dell'accessorio porta lampada, che peraltro deve essere fatta in modo tale da permettere al personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio l'effettuazione dell'allacciamento elettrico.

La manomissione delle lampade votive da parte di personale non autorizzato verrà sanzionato dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

In caso di richiesta di allacciamento, tutte le opere di preparazione delle lastre di chiusura o di qualsiasi manufatto sono da effettuarsi a cura e spesa del richiedente il quale dovrà

preoccuparsi di far trovare la sepoltura in condizioni tali da permettere agli operatori cimiteriali di poter effettuare l'allacciamento per poi ripristinare le condizioni normali.

Art. 25 - Ricordi, Piante e fiori.

E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.

E' vietato collocare qualsiasi oggetto (ad esempio: vasi, piante, fiori, lumini ecc.) sul pavimento alla base dei loculi.

Gli oggetti presenti in tali spazi verranno rimossi dal personale del cimitero.

Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se deposti in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero.

E' vietato apporre portafiori o qualsiasi altro oggetto nelle spallette tra i loculi e le cellette.

Art. 26 – Monumenti ed oggetti di pertinenza delle sepolture.

E' vietato asportare dai cimiteri cose mobili ed oggetti fissati alle sepolture, anche se di proprieta', senza specifica autorizzazione.

Le lapidi dei campi comuni una volta posizionate sulle sepolture potranno essere consegnate agli aventi diritto solo su esplicita richiesta scritta degli stessi svolta almeno un mese prima dell'esumazione o comunque entro i tempi previsti dagli appositi avvisi.

In ogni altro caso le lapidi verranno demolite dagli addetti del cimitero.

Art. 27 – Fotografie.

All'interno dei cimiteri e' vietato effettuare servizi fotografici e filmati senza il preventivo nulla osta da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

MANUTENZIONE DEL VERDE

Art. 28 - Disposizioni generali.

La manutenzione del verde nelle aree demaniali comuni viene effettuata a cura del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

La creazione e manutenzione del verde nelle aree concesse per sepolture private devono essere effettuate a cura ed onere dei concessionari previa autorizzazione da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio e nel rispetto delle presenti note, salvo interventi di modesta entità.

Art. 29 – Imprese private.

Per la creazione e manutenzione del verde nelle aree concesse per sepolture private i concessionari devono incaricare Imprese accreditate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed iscritte nel rispettivo registro di categoria seguendo le indicazioni dei precedenti articoli o in alternativa i concessionari possono accreditare direttamente i propri operatori ed iscriverli nel rispettivo registro di categoria seguendo le indicazioni dei precedenti articoli.

Per quanto concerne le specifiche delle attività (orari, smaltimento rifiuti, attrezzature, ecc...) valgono i principi e le specifiche riportate per le lavorazioni di edilizia cimiteriale.

ALLEGATO C

DISCIPLINA DELLE SEPOLTURE NEI CIMITERI COMUNALI

ART. 1 CONDIZIONI GENERALI

1. Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro, terminate le esequie, proviene al luogo stabilito per la sepoltura.
2. Al fine di garantire la qualità delle operazioni di seppellimento e la trasparenza delle condizioni di accesso ai cimiteri cittadini, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio, gestisce gli orari di arrivo delle salme presso i cimiteri cittadini in modo da garantire una equilibrata distribuzione delle operazioni cimiteriali e, ove possibile, eseguire la sepoltura del feretro nella stessa giornata del trasporto.

3. . Allo stesso modo verranno indicati dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio i giorni e gli orari di arrivo dei feretri presso l'impianto di cremazione del Comune di Verona, tenuto conto delle richieste formulate dai parenti anche a mezzo delle imprese private di onoranza e trasporto funebre.
4. . Ai fini della razionale organizzazione del servizio i cimiteri comunali vengono riuniti in 4 gruppi come di seguito indicato:

GRUPPO 1 – CENTRO

Monumentale Verona

GRUPPO 2 – NORDEST

Cancello

Marzana

Mizzole

Montorio

Moruri

Novaglie

Pigozzo

Poiano

Quinto

S. Maria in Stelle

Sezano

Trezzolano

S. Michele

GRUPPO 3 – SUD

Borgo Roma Verona

Ca' di David

S. Lucia Verona

GRUPPO 4 – OVEST

Avesa

Chievo

Parona

Quinzano

S. Massimo

5. Per ogni gruppo di cimiteri viene definito uno schema di orario di arrivo al cimitero come indicato all'articolo 6.
6. Nel caso in cui le operazioni di sepoltura debbano essere effettuate interamente da maestranze del Comune o altro soggetto gestore del Servizio non potrà essere assegnato l'arrivo del feretro al Cimitero allo stesso orario per Cimiteri appartenenti allo stesso gruppo.
7. Le salme che pervengano oltre i 15 minuti dopo l'orario previsto per l'arrivo potranno essere collocate presso la camera mortuaria o l'obitorio e avranno sepoltura, ove possibile, in base agli impegni preesistenti, il giorno feriale successivo e sempre previa verifica ed autorizzazione della Comune o altro soggetto gestore del Servizio.
8. Le salme che giungono presso l'impianto di Cremazione per essere custodite in attesa di cremazione vengono collocate presso la camera mortuaria specificamente individuata. Il giorno e l'ora di arrivo delle salme verranno indicati ed autorizzati dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio tenuto conto delle richieste formulate dai parenti anche a mezzo delle ditte imprese private di onoranza e trasporto funebre.
9. Le salme destinate a cremazione e provenienti da fuori comune dovranno arrivare all'Impianto di Cremazione assolutamente il giorno previsto per la cremazione ovvero nei giorni ed ore indicate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

ART. 2 CONDIZIONI PARTICOLARI

Con il presente articolo si definiscono le operazioni che le imprese private di trasporto funebre possono svolgere in concomitanza alla sepoltura.

Resta inteso che nel caso in cui le imprese di trasporto funebre non intendano avvalersi di tale facoltà le operazioni continueranno ad essere svolte dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio nei termini e con le tariffe previste.

In tal caso pertanto il trasporto funebre terminerà normalmente con l'arrivo al cimitero del feretro: si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro, terminate le esequie, viene consegnato dagli incaricati del trasporto funebre al personale addetto del Comune o altro soggetto gestore del Servizio al seppellimento del feretro stesso.

Nel caso in cui le imprese private di trasporto funebre intendano svolgere in proprio tali attività la griglia di arrivi ai cimiteri come definita all'art. 6 potrà subire variazioni e lasciare maggiori alternative di orario, in quanto sarà necessaria la presenza di un solo operatore del Comune o altro soggetto gestore del Servizio come definito al punto successivo e non dell'intera squadra di sepoltura.

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' CHE POTRANNO ESSERE SVOLTE ANCHE DALLE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Le attività cimiteriali che le imprese private di trasporto funebre potranno svolgere in concomitanza con l'esecuzione del trasporto funebre avente come destinazione finale la sepoltura in uno dei cimiteri comunali individuati dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sono di seguito descritte e suddivise nelle due categorie INUMAZIONE e TUMULAZIONE:

INUMAZIONE

Le imprese private di trasporto funebre potranno svolgere in maniera autonoma l'operazione finale di inumazione del feretro.

Resta inteso che sarà il Comune o altro soggetto gestore del Servizio a provvedere alla designazione della fossa ed allo scavo e copertura finale della stessa come di seguito specificato.

L'operazione sarà pertanto limitata nello far scendere il feretro nella fossa già predisposta ed attrezzata, mediante l'utilizzo di corde o funi di proprietà dell'impresa stessa.

L'operazione seguirà pertanto le seguenti fasi sequenziali come da tabella allegato 1:

1. Termine del trasporto funebre con arrivo al cimitero di destinazione nei tempi e modi indicati nell'apposita autorizzazione.
2. Ingresso nel cimitero del carro funebre, ove possibile, e parcheggio dello stesso in prossimità del campo di inumazione predisposto.
3. Consegna della documentazione ad un addetto del Comune o Altro soggetto gestore del Servizio che, previa verifica delle autorizzazioni, indicherà la fossa predisposta e darà consenso all'inizio delle operazioni di sepoltura.
4. Posizionamento del feretro da parte della impresa privata sulla apposita attrezzatura per movimentare lo stesso fino alla fossa.
5. Applicazione sul feretro di targhetta identificativa della sepoltura da parte di un addetto del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.
6. Affossamento del feretro nell'apposita fossa da parte della impresa privata.
7. Copertura parziale del feretro mediante l'utilizzo di attrezzi manuali predisposti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.
8. Termine delle operazioni ed uscita dal Cimitero.

9. Copertura finale della fossa mediante utilizzo di macchine operatrici nei giorni successivi e successiva applicazione del cippo comunale da parte del Comune o Altro soggetto gestore del Servizio.

TUMULAZIONE

Le imprese private di trasporto funebre potranno svolgere in maniera autonoma l'operazione finale di tumulazione del feretro.

Resta inteso che sarà il Comune o altro soggetto gestore del Servizio a provvedere alla designazione del tumulo.

Le operazioni di apertura del tumulo e di preparazione delle attrezzature dovranno essere predisposte dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio previo pagamento della tariffa prevista ovvero dalle imprese private di trasporto funebre previa autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

L'operazione seguirà pertanto le seguenti fasi sequenziali come da tabella allegato 2:

1. Termine del trasporto funebre con arrivo al cimitero di destinazione nei tempi e modi indicati nell'apposita autorizzazione.
2. Ingresso nel cimitero del carro funebre, ove possibile, e parcheggio dello stesso in prossimità della sepoltura predisposta.
3. Consegna della documentazione ad un addetto del Comune o altro soggetto gestore del Servizio che, previa verifica delle autorizzazioni, indicherà la sepoltura predisposta e darà consenso all'inizio delle operazioni di sepoltura.
4. Posizionamento del feretro da parte della impresa privata sulla apposita attrezzatura per movimentare lo stesso fino alla sepoltura e/o per alzare il feretro.
5. Applicazione al feretro di targhetta identificativa da parte di un addetto del Comune o Altro soggetto gestore del Servizio.
6. Tumulazione del feretro nell'apposito tumulo da parte della impresa privata.
7. Sigillatura del tumulo da parte della impresa privata.
8. Termine delle operazioni ed uscita dal Cimitero.

Le operazioni di tumulazione in sepoltura private plurime le stesse verranno eseguite solamente da operatori del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Casi e richieste particolari potranno essere verificate ed eventualmente autorizzate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio stesso.

Per quanto riguarda tumulazioni in sepolture private ovvero avvicinamento in sepolture singole già occupate con presenza di marmi lavorati verranno seguite le normali attività di rimozioni dei marmi stessi che potranno essere svolte da parte delle imprese private

ovvero dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio mediante pagamento delle tariffe previste.

ART. 4 GARANZIA DA PARTE DI COMUNE O ALTRO GESTORE DEL SERVIZIO

Il Comune o altro gestore del servizio garantisce l'integrale svolgimento, a pagamento, di tali attività qualora le imprese private di trasporto funebre non intendessero effettuare in proprio le operazioni di cui ai punti precedenti: le stesse verranno normalmente effettuate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio previo pagamento delle relative tariffe vigenti.

Naturalmente l'arrivo al cimitero verrà autorizzato dal Comune o Altro soggetto gestore del Servizio in base alle disponibilità di squadre di sepoltura come definito all'art. 6 riportante la griglia di arrivi al cimitero.

ART. 5 CONTROLLI

L'esecuzione diretta da parte di impresa di onoranze funebri delle attività di cui al precedente art. 3 comporta la contemporanea presenza di lavoratori di aziende diverse nell'effettuazione delle lavorazioni di inumazione e tumulazione.

Pur non trattandosi di una situazione configurabile come contratto d'appalto o contratto d'opera, si ritiene che la fattispecie, per quanto riguarda la tutela della sicurezza ed igiene dei lavoratori, sia gestibile secondo il dettato del D.L. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni.

Con questa interpretazione, si individua nel Comune o altro soggetto gestore del Servizio la figura del "datore di lavoro committente" ai soli fini dell' art. 7 D.L. 626/94.

Pertanto in capo al Comune o altro soggetto gestore del Servizio insistono i seguenti obblighi:

- verifica idoneità tecnico-professionale dell'impresa privata;
- fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese private, nonché informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;
- promozione della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro le cui imprese sono impegnate nelle lavorazioni, ed in particolare:

- per le lavorazioni nelle quali vengono ad essere contemporaneamente impegnati sia i lavoratori del Comune o altro gestore del Servizio che quelli delle imprese private, deve essere attuata la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- deve essere attuato il coordinamento tra imprese per gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, mediante informazione reciproca (anche al fine di evitare pericolose interferenze).

VERIFICA IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALI

Le imprese di trasporto funebre che intendano svolgere le attività in oggetto dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti :

- Iscrizione CCIAA;
- Identificazione del responsabile tecnico;
- Esistenza della struttura interna di prevenzione e protezione prevista dal D.L. 626/94, ed in particolare:
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - Medico Competente;
- Avvenuta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ex-art. 4 D.L. 626/94 e di eventuali procedure di sicurezza per l'effettuazione delle lavorazioni;
- Disponibilita' di idonei Mezzi ed attrezzature nel caso le imprese intendano utilizzare attrezzature proprie;
- Dotazione di mezzi e dispositivi antinfortunistici necessari all'esecuzione delle lavorazioni;
- documentata evidenza sulle attività di informazione e formazione erogate ai lavoratori dipendenti.

INFORMAZIONI CHE IL COMUNE O ALTRO SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DEVE FORNIRE AD IMPRESA PRIVATA SUI RISCHI PRESENTI

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio fornirà le seguenti informazioni:

- a) Informazioni generali;
- b) Nominativi e recapiti telefonici interni di interesse;
- c) Comportamenti da adottare in caso di emergenza.
- d)

E' inoltre onere del Comune o altro soggetto gestore del Servizio organizzare un sopralluogo presso tutti i cimiteri in gestione per la informazione riguardante:

- a) Informazioni sui rischi specifici;
- b) Caratteristiche tipiche del luogo di lavoro nel caso di inumazione;
- c) Caratteristiche tipiche del luogo di lavoro nel caso di tumulazione.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO TRA IMPRESE

Trattandosi di operazioni ripetitive e con carattere di continuita' nel tempo, si realizzerà la cooperazione mediante incontri informativi ai quali dovranno obbligatoriamente partecipare i responsabili tecnici delle imprese private (ed eventualmente i loro capi squadra).

In detti incontri verranno simulate le lavorazioni di cui trattasi al fine di:

- rendere edotto il personale delle imprese private di quali siano i rischi e le modalita' sicure di lavoro;
- - dare risposta a ogni quesito di natura operativa inerente le lavorazioni.

Parallelamente e' onere del Comune o altro soggetto gestore del Servizio provvedere ad informare e formare il proprio personale circa le modalita' operative da seguire per il piu' sicuro interfacciamento con il personale delle imprese private.

Per quanto concerne il coordinamento e' onere del Comune o altro soggetto gestore del Servizio la tempestiva comunicazione all'impresa privata di trasporto funebre di eventuali situazioni o avvertenze che si discostino, caso per caso, dalle tipiche modalita' di esecuzione delle lavorazioni.

CONDIZIONI E GARANZIE

Si riportano di seguito le condizioni garanzie che le imprese dovranno dimostrare di possedere per lo svolgimento di tali mansioni.

Le imprese private di trasporto funebre che intenderanno effettuare autonomamente le operazioni di cui ai punti precedenti dovranno ottenere il preventivo accreditamento da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Tale accreditamento sara' vincolato alla presentazione della seguente documentazione:

a) autocertificazione dimostrante:

- che le imprese ottemperino a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza assumendo a loro carico tutti gli oneri relativi;
- che le imprese applichino nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle lavorazioni oggetto del presente regolamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita' in cui si svolgono le prestazioni;
- iscrizione CCIAA;
- nominativo del responsabile tecnico;
- avvenuta valutazione dei rischi per le attivita' svolte da propri lavoratori secondo quanto previsto dal D.L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'informazione e formazione date ai lavoratori dipendenti;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L. 626/94;
- nominativo del Medico Competente ai sensi del D.L. 626/94;

A tale autocertificazione dovra' essere inoltre allegato:

- Piano Operativo di Sicurezza riportante le procedure di sicurezza per l'effettuazione delle lavorazioni;
- l'elenco e le certificazioni dei mezzi ed attrezzature previsti e disponibili nel caso le imprese intendano utilizzare attrezzature proprie;
- elenco numerico e nominativo con allegati i documenti d'identita' dei lavoratori necessari per l'esecuzione delle lavorazioni;

b) l'accreditamento e' subordinato alla presentazione di una polizza assicurativa a copertura dei rischi che le stesse ditte possono causare al patrimonio cimiteriale ed a terzi in conseguenza della propria attivita'. Tale polizza, le cui condizioni generali e particolari dovranno essere conformi a quanto richiesto dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, deve avere un massimale almeno pari a EURO 250.000,00 r.c.t. e r.c.o. ed una sua copia sara' depositata presso gli uffici del Comune o Altro soggetto gestore del Servizio. Il venir meno della validita' della polizza comportera' l'automatica decadenza alla possibilita' si svolgere le suddette attivita'. E' compito delle imprese interessate fornire, senza richiesta da parte del Comune o Altro soggetto

gestore del Servizio, l'aggiornamento della polizza con l'indicazione del periodo di validita'.

Le imprese gia' in possesso di accreditamento per l'esecuzione di altre attivita' presso il Comune o altro soggetto gestore del Servizio non avranno bisogno di produrre nuovamente tutti i documenti di cui al punto precedente eventualmente gia' presentati, ma dovranno evidentemente integrarli con quelli mancanti e farne il solo riferimento al momento della richiesta di accreditamento.

ART. 6 ORARI DI CONSEGNA FERETRI PRESSO I CIMITERI

Nella tabella in allegato 3 e' riportata la griglia indicante i vincolanti orari di consegna del feretro presso i cimiteri come descritto negli articoli precedenti.

Nell'assegnazione degli orari di arrivo ai cimiteri, in base alle richieste presentate dai parenti o dalle ditte di trasporto funebre, verranno seguiti i seguenti criteri:

1. I cimiteri sono suddivisi in quattro gruppi.
2. In ogni gruppo di cimiteri sono previsti 4 orari di arrivo al mattino e 4 orari di arrivo al pomeriggio.
3. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio garantirà la presenza di una squadra di sepoltura negli orari di seguito riportati (ESTIVO 09.45 / 11.30 / 16.15 / 18.00) (INVERNALE 09.45 / 11.30 / 15.15 / 17.00) ed evidenziati in tabella allegato 3.
4. Non saranno assegnati medesimi orari di arrivo per cimiteri appartenenti allo stesso gruppo, nel caso venga richiesto l'utilizzo di squadre di sepoltura del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.
5. L'orario, sia che venga utilizzata la squadra di sepoltura del Comune o altro soggetto gestore del Servizio sia che venga effettuata in proprio la sepoltura, dovrà essere richiesto inderogabilmente, almeno 24 ore prima dell'orario richiesto in caso di sepoltura ad inumazione e tumulazione in loculo ed almeno 48 ore prima in caso di sepoltura in tomba plurima privata.
6. Se la ditta di trasporto funebre intenderà effettuare in proprio le operazioni di sepoltura come indicato potranno essere assegnati anche medesimi orari già prenotati in quanto sarà necessaria la presenza di un solo operatore del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.
7. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio metterà a disposizione delle ditte di trasporto funebre fino ad un massimo di 4 operatori per poter eseguire le operazioni di cui al punto precedente.

8. Nel caso in cui le squadre di sepoltura di cui al punto 3 non siano utilizzate, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio potrà integrare con tale personale gli operatori di cui al punto 7 per poter eseguire sepolture in aggiunta a quelle previste per il punto 6.

